# AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale di Trapani – Ufficio del Giudice del lavoro nella persona del Giudice Dott. Dario Porrovecchio, nell’ambito del ricorso iscritto al n. rg. 1631/2020-1 con decreto n. cronol. 6556/2020 di fissazione udienza e di accoglimento dell’istanza di inaudita altera parte ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

# Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale di Trapani – Ufficio del Giudice del lavoro - Dott. Dario Porrovecchio - R.G. n. 1631/2020-1

1. **Nome del ricorrente**:

Giattino Stefania Evelin nata ad Erice (TP) il 28/11/1979 (C.F. GTTSSN79S98D423U), residente a Marsala (TP) alla via Lilybeo n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – PEC: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org fax: 0664260338) e Chiara Petrucci (C.F. PTRCHR86L41H501P - PEC: chiarapetrucci2@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Via R. Lanciani n. 69

# Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

* + - **Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR),** in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588)
    - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente pro tempore (80018500829)
    - **Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani** in p. del l.r.p.t (C.F. 80003400811)

1. **Sunto dei motivi di ricorso:**
2. La ricorrente è docente di scuola primaria posto comune, assunta a tempo indeterminato con contratto del 01.09.2015 presso l’Istituto S. Lino di Volterra. La stessa ha svolto con successo l’anno di prova, ed è stata confermata in ruolo;
3. La Sig.ra Giattino ha svolto più di un anno di servizio quale docente di sostegno in forza di contratti a tempo determinato;
4. La stessa è madre della minore Pulizzi Melissa nata il 05.10.2012 e residente a Marsala; per tale ragione, al fine di ricongiungersi alla figlia, richiedeva ed otteneva negli ultimi due anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, l'assegnazione provvisoria interprovinciale che otteneva presso le scuole dell’infanzia, su posto di sostegno, I.C. Alighieri Valderice- Trapani e I.C. Ciaccio Montalto –Trapani;
5. La ricorrente, in data 22.05.2019 conseguiva titolo di abilitazione su sostegno all'estero ed in particolare, presso l’Università “Dimitrie Cantegir” di Tirgu Mures in Romania, come da certificato allegato ;
6. Tuttavia l’istanza di riconoscimento del titolo estero sopracitato, avanzata dalla ricorrente, veniva rigettata dal MIUR. Il provvedimento di diniego e della presupposta Nota MIUR n. 5636 del 2.04.2020, venivano impugnati dalla ricorrente dinnanzi al TAR Lazio, al fine di ottenerne l’annullamento, con ricorso iscritto al r.g.n. 7314/2019.
7. Tale giudizio aveva esito negativo e l'odierna ricorrente impugnava la sentenza di rigetto del TAR dinanzi al Consiglio di Stato, che con Ordinanza Cautelare n. 3636 del 18.06.2020 ne sospendeva l'esecutività, disponendo nel contempo, la sospensione del diniego, anch'esso impugnato, con cui l'Amministrazione aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo estero avanzata dalla ricorrente ;
8. In forza di ciò, in data 22.07.2020, la Sig.ra Giattino presentava una nuova domanda di assegnazione provvisoria per la Scuola d'Infanzia su posto di sostegno a.s. 2020/2021, indicando, oltre alle sedi di preferenza, la precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera m) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l’a.s. 2020/21, ovvero per “ lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni …”;

Contestualmente, al momento della compilazione della domanda, la ricorrente indicava diligentemente il possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno ai minorati della vista, ai minorati dell’udito ed ai minorati psicofisici;

1. Tuttavia, pubblicata in data 14.08.2020 la graduatoria provvisoria delle assegnazioni provvisorie dal competente Ambito Territoriale di Trapani, l'istante apprendeva di non aver ottenuto la richiesta di assegnazione nelle sedi per le quali aveva espresso la precedenza, in quanto non era stata valutata l'abilitazione sul sostegno di cui è titolare;
2. Provvedeva quindi, ad inoltrare reclamo a mezzo raccomandata del 18.08.2020, allegando tutta la documentazione attestante il conseguimento dell'abilitazione su sostegno e chiedendo il riesame della propria posizione con la conseguente assegnazione in una delle scuole espresse come preferenza;
3. Ciò nonostante, l'Amministrazione resistente provvedeva a pubblicare la graduatorie definitive ed ancora una volta, la Sig.ra Giattino, in assenza di qualsivoglia riscontro al reclamo presentato, apprendeva di essere stata inserita nella graduatoria per i posti di sostegno senza titolo, così di fatto, non ritenendo valido ed efficace il titolo conseguito dalla stessa ;
4. A causa di ciò, la ricorrente veniva collocata nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria per la Scuola d’Infanzia sostegno senza titolo alla posizione n. 134 e scavalcata in graduatoria da altre colleghe che, pur se prive del titolo di specializzazione, venivano assegnate alle sedi di preferenza scelte della ricorrente;
5. Ancora una volta, la Sig.ra Giattino, per mezzo del proprio legale di fiducia, proponeva reclamo, esponendo i fatti, allegando la documentazione a supporto e richiedendo la rettifica della graduatoria con la corretta attribuzione del punteggio in forza della specializzazione acquisita;
6. In riscontro a tale ultimo reclamo, l'Amministrazione rispondeva nei seguenti termini: *“… omissis … si rappresenta che con Ordinanza Cautelare n. 3663/2020, pubblicata il 22/06/2020, allegata al reclamo, il Consiglio Di Stato dispone la sospensione della sentenza del T.A.R. per il Lazio (Sezione Terza) n. 14358/2019 “per consentire all’appellante la partecipazione alle procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento di docenti nel frattempo bandite”, quindi “sospende l’esecutività della sentenza impugnata, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione”. Si fa presente inoltre che nella domanda di assegnazione provvisoria, allegata da S.V., la docente barra anche la casella relativa al “docente non in possesso di un titolo di specializzazione – ha prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno”. Pertanto, l’Insegnante Giattino è stata inserita nella graduatoria di assegnazione provvisoria definitiva scuola sostegno – sostegno senza titolo. ”*;
7. Ebbene, la condotta come sopra descritta della P.A. appare palesemente illegittima in quanto erronea, sia in fatto che in diritto, con evidente pregiudizio del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria sul posto richiesto, e ciò a causa della mancata valutazione del titolo di specializzazione sul sostegno posseduto dalla ricorrente.
8. Si consideri inoltre che, **con la recente sentenza n. 6772 del 3.11.2020, i Giudici di Palazzo Spada hanno definitivamente accolto l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del TAR Lazio, confermando così il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno acquisito all’estero dalla Sig.ra Giattino.**
9. E comunque, non può negarsi che già al momento della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria la Sig. Giattino fosse già in possesso di un provvedimento del Giudice Amministrativo che riconosceva in Italia il valore del titolo di specializzazione sul sostegno dalla stessa acquisito all’estero (*i.e.* l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato).

Il fatto che l’istanza cautelare fosse stata accolta dal Giudice amministrativo ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali (proposta in quanto nell’imminenza vi era la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione), non può compromettere la portata generale di tale provvedimento, specie ove considerato il costante orientamento del Consiglio di Stato in favore del riconoscimento in Italia di tali titoli (cfr., *ex multis*, CdS, sez. VI, sent. n. 1198/2020 del 17.02.2020; CdS, sez. VI, sent. n. 6142 del 12.10.2020).

1. Per tutte queste ragioni, la Sig.ra Stefania Evelin Giattino, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre alla tutela del Giudice adito, per i seguenti motivi di diritto:

1. ***sul riconoscimento del titolo di specializzazione estero ad opera dell’ordinanza cautelare e della sentenza di merito del consiglio di stato***
2. ***sul mancato riconoscimento delle precedenze di cui alla contrattazione integrativa di settore.***
3. ***SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRETTEZZA E BUONA FEDE***
4. ***SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA EX. ART. 20158 C.C.***
5. ***SUL PERICULUM IN MORA E SULLA RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA***
6. **Indicazione dei controinteressati:**

tutti i docenti delle graduatorie definitive di assegnazione provvisoria interprovinciale per la Provincia di Trapani per la scuola dell’infanzia su posto sostegno.

1. Il Tribunale di Trapani – Ufficio del Giudice del Lavoro, nell’ambito del ricorso iscritto al

n. rg.1631/2020-1 nella persona del Giudice Dott. Porrovecchio Dario , con decreto di fissazione udienza n. 6556/2020 del 07.12.2020, disponeva la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. a cura di parte ricorrente.

# Testo integrale del ricorso introduttivo;

1. **Decreti di fissazione udienza della causa rg. 1631/2020-1 , n. cronol. 6556 /2020 con contestuale autorizzazione alla notifica ai sensi dell’art. 151 c.p.c.**